



UFFICIO CENTRALE ODONTOIATRI  
FNOMCeO

COMUNICAZIONE N. 93

Roma, 15 DIC. 2005

Prot. N°: 13521

Rif. Nota: /v/

Resp. Proced.: Drt. M. Poladas

Resp. Istrut.:

OGGETTO:

**Revoca istituto annotazione.**

**Ai Presidenti degli Ordini dei Medici  
Chirurghi e degli Odontoiatri**

**Ai Presidenti delle Commissioni per gli  
iscritti all'Albo degli Odontoiatri**

**LORO E-MAIL**

Cari Colleghi,

la Federazione ha già avuto modo con comunicazioni del 28 settembre 2004 n. 94 e del 13 ottobre 2004 n. 100, che ad ogni buon fine alleghiamo in copia, di dare univoche disposizione sugli adempimenti burocratici di competenza degli Ordini per quanto riguarda la revoca dell'annotazione di cui sono in possesso i medici specialisti in campo odontoiatrico.

Come è noto tali adempimenti sono obbligatori considerando le norme di legge e anche il parere espresso dal Consiglio di Stato del 5/05/2004 trasmesso dal Ministero della Salute alla FNOMCeO in data 16/09/2004.

Si ricorda a questo proposito che la richiesta del parere al Consiglio di Stato fu avanzata direttamente dal Ministero della Salute e a sua volta la Federazione ne ha portato tempestivamente a conoscenza gli Ordini.

Un ulteriore ritardo nel procedere ad abrogare l'annotazione a coloro che ne sono in possesso potrebbe provocare anche problemi concernenti la legittimità all'esercizio dell'odontoiatria da parte dei soggetti che non sono iscritti all'Albo degli Odontoiatri.

Vale la pena ricordare, tra l'altro, che comportamenti difformi tra Ordini, in particolare, vicini tra loro, sta creando situazioni spiacevoli.


Problemi potrebbero insorgere anche per quanto concerne la copertura assicurativa relativa all'attività dei medici specialisti in campo odontoiatrico non iscritti all'Albo degli Odontoiatri.

Gli Ordini, pertanto, sono chiamati a dare attuazione a queste norme di legge in tempi estremamente rapidi per evitare anche responsabilità dirette al riguardo.


Questo sollecito non è evidentemente rivolto ai numerosi Ordini che hanno già provveduto a svolgere la procedura di cui trattasi. La revoca dell'annotazione, per ovvi motivi di coordinamento dell'attività ordinistica deve essere eseguita su tutto il territorio nazionale.

Cordiali saluti.

Il Presidente della Commissione  
per gli Iscritti all'Albo degli Odontoiatri

  
(Giuseppe Neri)

IL PRESIDENTE

  
(Giuseppe del Barone)



All. n. 2

28 SET. 2004

7174-7175/2211

**COMUNICAZIONE N. 94**

**Ai Presidenti  
degli Ordini Provinciali dei Medici-Chirurghi  
e degli Odontoiatri**

**Ai Presidenti  
delle Commissioni per gli iscritti  
all'Albo degli Odontoiatri**

**LORO E-MAIL**

**Oggetto: Parere del Consiglio di Stato sull'istituto dell'annotazione  
di cui all'art. 13, L. 3 febbraio 2003, n. 14 -**

Il Ministero della Salute con l'allegata nota trasmessa alla Federazione in data 16 settembre 2004, ha inviato copia del parere del Consiglio di Stato sull'interpretazione dell'art. 13, ultimo comma, L. 3 febbraio 2003, n. 14.

Il parere del Consiglio di Stato è stato espresso dalla Sez. I in data 5 maggio 2004, su apposita richiesta del Ministero della Salute.

Si ricorda a questo proposito che il Consiglio di Stato, Organo ausiliario del Governo, oltre a compiti di carattere giurisdizionale, svolge compiti di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione (v. art. 100, Costituzione).

I quesiti posti dal Ministero della Salute erano i seguenti :

*"1) se l'introduzione della professione di odontoiatra, rendendo obbligatoria l'iscrizione al relativo albo, abbia fatto venir meno la legittimazione ad esercitare l'odontoiatria per coloro che sono iscritti al solo albo dei medici chirurghi, conseguentemente prevedendo, anche per i medici indicati dall'art. 19 della Direttiva 78/686/CEE, il requisito della doppia iscrizione per svolgere entrambe le attività di medico chirurgo e di odontoiatra;*

2) se (ed eventualmente in quali limiti) i laureati in medicina e chirurgia, regolarmente autorizzati ad esercitare la professione medica, possano continuare ad esercitare le attività inerenti alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle anomalie e delle malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti senza essere iscritti nell'albo degli odontoiatri e soltanto sulla base della espressa previsione di cui all'art. 19 Direttiva 78/686/CEE;

3) se dopo l'abrogazione dell'art. 5 della L. 409/1985 i laureati in medicina e chirurgia, in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico e già iscritti nell'albo dei medici con annotazione ai sensi del citato art. 5, possano continuare ad esercitare la professione di dentista senza essere iscritti anche all'albo degli odontoiatri.

*In riferimento al primo quesito il Consiglio si è pronunciato in senso favorevole alla doppia iscrizione, ritenendo che le modifiche operate con la L. n. 13 del 2003 e con il Dlgs. N. 277 del 2003 alla L. 409 del 1985 abbiano reso obbligatoria, per l'esercizio dell'odontoiatria, l'iscrizione al relativo albo professionale ed abbiano fatto venir meno la possibilità di esercitare tale professione con la sola iscrizione all'albo dei medici chirurghi.*

*Quanto al secondo quesito, la Sezione ha osservato che, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 409 del 1985 "le attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prescrizione ed alla riabilitazione odontoiatriche" costituiscono oggetto della professione di odontoiatra. Tali attività, nel sistema della L. 409/1985, possono essere svolte soltanto da soggetti iscritti all'albo degli odontoiatri. L'art. 19 della Direttiva n. 78/686/CEE (citato nel quesito) riguarda il riconoscimento a determinate categorie di soggetti del diritto di svolgere l'attività di dentista, ma non si occupa del diverso problema, di competenza degli ordinamenti nazionali, relativo all'identificazione dell'albo professionale al quale, a tal fine, occorre iscriversi.*

*In relazione all'ultimo quesito, viene ribadita l'indispensabilità per i laureati in medicina e chirurgia, in possesso del diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, di iscriversi all'albo degli odontoiatri per l'esercizio della relativa attività; i medesimi, comunque, potranno continuare ad esercitare la professione per il tempo strettamente necessario al conseguimento dell'iscrizione nell'albo innanzi citato".*

Il Ministero ha sollecitato la Federazione affinché ne venga data notizia agli Ordini provinciali ricordando che lo stesso Ministero, ovviamente, non rinviene motivi per discostarsi dall'orientamento espresso dal Consiglio di Stato.

Facciamo presente che il parere del Consiglio di Stato e la comunicazione del Ministero della Salute al riguardo sono pienamente in linea con gli orientamenti più volte espressi in passato dalla Federazione sulla materia e che nessun diritto acquisito viene leso, considerato che i medici specialisti legittimamente in possesso dell'annotazione ex art. 5, L. 409/85, possono continuare ad esercitare la professione odontoiatrica attraverso l'iscrizione al relativo albo professionale.

In sostanza, il parere del Consiglio di Stato ha confermato che, a seguito dell'abrogazione dell'istituto dell'annotazione (art. 13, L. 14/03), oltre ai laureati in Odontoiatria e Protesi dentaria, possono esercitare l'Odontoiatria, iscrivendosi all'Albo

degli odontoiatri e mantenendo l'iscrizione all'Albo dei medici, le seguenti categorie di medici :

- i medici (specialisti in campo odontoiatrico o non ) immatricolati al relativo corso di laurea prima del 28 gennaio 1980;
- i medici immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici dal 1980-81 al 1984-85 che hanno superato le prove attitudinali per l'iscrizione all'Albo degli odontoiatri di cui al Digs 386/98;
- i medici specialisti in campo odontoiatrico immatricolati negli anni accademici dal 1980-81 al 1984-85 (si ricorda che, ai sensi del DM 18/9/2000, sono considerate specializzazioni in campo odontoiatrico soltanto le seguenti :

- 1) Odontoiatria e Protesi dentaria
- 2) Chirurgia odontostomatologica
- 3) Odontostomatologia
- 4) Ortognatodonzia.

Restiamo a disposizione per quant'altro possa occorrere a chiarimento di questa importante pronuncia del Consiglio di Stato.

Cordiali saluti

(Giuseppe del Barone)

All.ti

13 OTT. 2004

7570-74/2890

COMUNICAZIONE N. 100

**Ai Presidenti degli Ordini dei Medici  
Chirurghi e degli Odontoiatri**

**Ai Presidenti delle Commissioni per gli  
iscritti all'Albo degli Odontoiatri**

**LORO E-MAIL**

Dr. F. Del Monaco

Dr. M. Poladas

**Revoca dell'annotazione.**

In riferimento alla nostra comunicazione n. 94/04, al fine di dare univoche disposizioni sugli adempimenti burocratici di competenza degli Ordini, inviamo questa ulteriore nota per chiarire i passaggi di cui trattasi.

Riguardo alla revoca dell'istituto dell'annotazione di cui all'art. 13, L. 3-2-2003 n. 14, alla luce anche del parere espresso dal Consiglio di Stato, facciamo presente che gli Ordini dovranno invitare, con apposita raccomandata a.r., tutti i medici in possesso dell'annotazione di cui all'art. 5 della L. 409/85 a chiedere l'iscrizione all'Albo degli odontoiatri (si potrebbe prevedere un termine di due mesi dalla ricezione della raccomandata in modo da far coincidere la revoca dell'annotazione e l'iscrizione all'Albo degli odontoiatri con l'inizio del nuovo anno). Dovrà essere, ovviamente anche comunicato che, una volta trascorsi i due mesi l'Ordine, in assenza di una esplicita dichiarazione di volontà dell'interessato, provvederà d'ufficio a revocare l'annotazione.

Alleghiamo, a questo riguardo, copia di uno schema di lettera-raccomandata che potrà essere utilizzata a questo fine, nonché copia delle deliberazioni di competenza dei Consigli Direttivi degli Ordini.

E' opportuno ancora una volta sottolineare che la normativa vigente realizza finalmente chiarezza in un campo, come quello dell'esercizio dell'attività odontoiatrica che, per diversi motivi, è stato poco chiaro per circa un ventennio.

I diritti dei medici specialisti in campo odontoiatrico non sono posti in discussione, tant'è vero che l'esercizio dell'attività odontoiatrica è a loro riservato attraverso la necessaria iscrizione all'Albo degli odontoiatri. Nessun diritto acquisito viene pertanto ad essere leso, considerando che l'esercizio professionale dell'odontoiatra è tutelato per i medici in possesso dei richiesti requisiti, in modo diretto e attuale.

Cordiali saluti

Il Presidente  
Commissione Albo Odontoiatri  
(Giuseppe Renzo)

Il Presidente  
(Giuseppe del Barone)

All. 3